

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo in Comune di Busano ad uso raffreddamento processo industriale e antincendio, chiesta dalla Società Valbormida S.p.A. (pratica n. 012286 - codice utenza TO13281) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 6667 del 2.12.2022; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-03534.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Valbormida S.p.A. – C.F. e P. Iva 00620620054 - con sede legale in Comune di Bubbio (AT), Z.I. S.P. Acqui-Cortemilia snc e stabilimento in Comune di Busano (TO), Via XXV Aprile n. 13, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso raffreddamento processo industriale e antincendio, corrispondenti agli usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., in misura di 3,0 l/s massimi e 0,013 l/s medi, per un volume medio annuo derivabile pari a 400 mc/anno estratto da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Busano, come identificato in premessa (nr. pr. **022099**, cod. utenza **TO13356**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e per ulteriori 15 anni a decorrere dalla data del 10.8.2014, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)